

S T A T U T O

ART.1

E' costituita l'associazione d'arte, cultura e spettacolo denominata "CECILIA PISANO" Organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale".

ART.2

L'associazione ha sede in Pietrapaola Viale De **Mundo** n.5.

ART.3

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha il compito prevalente di:

- organizzare manifestazioni di carattere culturale, musicale e **canoro** nel ricordo della Professoressa Cecilia Pisano;
- erogare premi e borse di studio a favore di **musicisti**, cantanti, artisti in genere, nonché, persone, scolari e studenti di ogni grado d'istruzione, ivi compresi quelli dei conservatori, che si dimostrino **meritevoli** nella professione, negli studi e nella vita;
- promuovere incontri culturali, presentazione di opere, rappresentazioni e manifestazioni;
- promuovere la cultura della musica e delle arti in generale tra i ragazzi e nei bambini;
- istituire un centro per la diffusione della cultura, della musica, dell'arte e dei valori cattolici, fondamento della nostra società;
- svolgere attività di formazione professionale, promozione delle pari opportunità, progettare e realizzare iniziative a favore di fasce deboli e/o svantaggiate. In particolare rapida attivazione delle azioni formative a sostegno dello sviluppo delle opportunità sul mercato del lavoro, facendo riferimento ai provvedimenti normativi sia comunitari, nazionali, regionali, provinciali che comunali.

L'associazione si propone, anche, di far da volano per lo sviluppo e la crescita culturale, turistico, sociale e ambientale del territorio di riferimento, ispirata ai principi della più alta democrazia **partecipativa**.

Per questo l'attività potrà essere:

- l'organizzazione di corsi di formazione professionale riferite a:
 - obbligo formativo;
 - formazione superiore;
 - formazione continua;
 - formazione per le fasce svantaggiate e per le pari opportunità;
- l'organizzazione di fiere, convegni, seminari, mostre e quant'altro possa consentire lo sviluppo del territorio;
- l'organizzazione di incontri culturali;
- la raccolta di dati, informazioni e notizie utili per il monitoraggio del territorio.

L'esecuzione di studi mirati a conoscere e comprendere la realtà del tessuto connettivo della zona.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle del suo oggetto sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione collaborerà con persone, movimenti, enti, società, associazioni che ne condividono le finalità e potrà associarsi ed affiliarsi ad essi, sia che operino a livello cittadino o locale sia che operino a livello nazionale o internazionale.

ART.4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da **elargizioni** o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione **trasmissibili** a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

ART.5

Sono aderenti dell'associazione:

- i fondatori;
- i soci dell'associazione;
- i **benemeriti** dell'associazione;
- i beneficiari dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati servizi che l'associazione si propone di svolgere.

Sono **benemeriti** dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ART.6

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere.

ART.7

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del Consiglio Direttivo, del tesoriere;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno tre consiglieri.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso scritto da recapitarsi agli aderenti, ovvero mediante affissione dello stesso nella sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o in sua assenza dal vice presidente.

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente un terzo degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

ART.8

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea per un periodo di tre anni.

I consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Esso si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare per questioni eccedenti le attribuzioni del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- predispone il progetto di bilancio e il conto consuntivo;
- cura il coordinamento degli atti esecutivi e degli atti **programmatici**;
- delibera su ogni altra funzione non espressamente riservata all'Assemblea dal presente Statuto;
- delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei voti.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

ART.9

I membri del Consiglio Direttivo, possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea e la revoca deve avvenire con voto favorevole palese della maggioranza dei componenti l'assemblea.

La stessa assemblea dovrà provvedere alla sostituzione delle persone revocate entro dieci giorni dal provvedimento.

Le dimissioni del Consiglio Direttivo e quelle del suo Presidente sono indirizzate a tutti i soci ed hanno effetto solo dopo che l'assemblea ne ha preso atto.

ART.10

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione

dell'associazione in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART.11

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.12

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e **coadiuva** il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

ART.13

Oltre alla tenuta dei libri, prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

ART.14

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo **accompagnandoli** da idonea relazione contabile.

ART.15

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2002.

Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART.16

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale (**Onlus**) che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.17

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale (**Onlus**) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.18

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al

giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Rossano.

ART.19

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I° del Codice Civile e in subordine alle norme contenute nel libro V° del Codice Civile.